# **COMUNE DI RIVELLO**

Provincia di Potenza

# Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008.

## ART. 1 Oggetto del disciplinare

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo art. 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Rivello.

# ART. 2 Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1:

- a) i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici, religiose o comunque di interesse collettivo;
- b) i soggetti privati singoli o in forma societaria che organizzano eventi a scopo di lucro.

## ART. 3 Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Rivello.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

## ART. 4 Natura della concessione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera di noleggio in base a quelle indicate al successivo art. 6 del presente regolamento.

# ART. 5 Esenzione canone

I materiale sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di noleggio, ai soggetti indicati al precedente art. 2 lettera a).

Oltre a quanto previsto nel precedente comma, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone per i beni richiesti.

L'esenzione di cui al precedente paragrafo deve essere espressamente indicata nell'atto della Giunta Comunale con il quale viene data l'adesione dell'Amministrazione alla manifestazione.

L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del responsabile del Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione in passato abbiano direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

# ART. 6 Beni oggetto di concessione e relative tariffe

Sono oggetto della concessione i beni di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe indicate a fianco di ciascun bene.

L'elenco dei beni ed i canoni saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore Patrimonio, sentiti gli altri settori interessati.

L'importo del canone viene determinato in base ai giorni di utilizzo. Tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

| Descrizione dei beni  |                  | Tariffa giornaliera |
|---|------------------|---------------------|
|   |                  | Euro                |
| a) Sedia in plastica:   | (cadauna)        | 0,10                |
| b) Transenna  | (cadauna)        | 2,00                |
| c) Pedana per palco   | (metro quadrato) | 2,00                |
| d) Palco  | (metro quadrato) | 0,30                |
| e) Strumentazione audio completa di amplificatore, mixer, piastra registrazione, casse, microfoni ecc.) |                  | 20,00               |

# ART. 7 Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Possono essere prelevati il giorno precedente l'utilizzo e restituiti il giorno successivo. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

Alla consegna dei beni provvederà l' Ufficio di Polizia Municipale previa redazione di apposito verbale.

## ART. 8 Verifica dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

# ART. 9 Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità alla concessione;
- c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;

E' fatto inoltre divieto di sub - concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

#### ART. 10 Responsabilità del concessionario

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

#### ART. 11 Mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate..

# ART. 12 Richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente. In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa giornaliera di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

#### ART. 13 Perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifichino nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione, verrà verificata lo stato di integrità degli stessi nonché la rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione al responsabile del patrimonio.

In tal caso si procederà alla quantificazione del danno che sarà comunicata al comunicata al consegnatario per il relativo pagamento.

# ART. 14 Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Il concessionario, individuato sempre nella persona del richiedente, sarà tenuto al versamento di una cifra fino alla

Il concessionario, individuato sempre nella persona del richiedente, sarà tenuto al versamento di una cifra fino alla completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni resesi necessarie.

# ART. 15 Ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni causati.

## ART. 16 Versamento tariffe

Il versamento del canone dovrà essere effettuato prima del rilascio dell' autorizzazione ad utilizzare i beni e con le modalità indicate dall' Amministrazione Comunale.

## ART. 17 Individuazione delle priorità

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente compartecipate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

## ART. 18 Ambito di applicazione

Nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, e nell'esercizio delle proprie competenze, il responsabile del servizio patrimonio a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agisce con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.